



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ambito dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Struttura Generale per Interventi in materia di attività
educative, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



DIREZIONE DIDATTICA CASTROVILLARI 2

Via Delle Orchidee, 7 - 87012 Castrovillari (CS)

e-mail csee59100x@istruzione.it - pec: csee59100x@pec.istruzione.it

Codice meccanografico: csee59100x - CF: 83002260780 - Codice Univoco: UFESEJ

www.ddcastrovillari2.edu.it

Castrovillari, 30/08/2022

Al personale Docente e ATA
Atti
Albo online
Sito

OGGETTO: precisazioni su dichiarazioni personali da rendere all'assunzione in servizio

Con riferimento alle dichiarazioni personali che il personale scolastico di nuova nomina (a qualsiasi titolo assegnato all'Istituto) è tenuto a rendere all'atto dell'assunzione in servizio (1 settembre), si reputa opportuno richiamare l'attenzione su quanto previsto dalla vigente normativa in materia di reati ostativi, non ostativi e incompatibilità nel pubblico impiego:

1. Dichiarazione di non aver riportato condanne penali o di procedimenti in atto a proprio carico

E' necessario dichiarare i **reati ostativi** all'assunzione di un pubblico impiego. Ossia:

- i reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 39/2014 e quelli riportati nell'art. 1 della L. 16/1992, successivamente abrogato dal D.Lgs. 267/2000, poi trasfuso nel D.Lgs. 235/2012 (come, ad esempio, i reati di cui all'art. 73 T.U. Pubblico Impiego)
- i reati di cui all'art. 32-quater del codice penale, per i quali è prevista - a seguito della condanna definitiva - l'impossibilità di stipulare contratti a qualsiasi titolo con la Pubblica Amministrazione.

Se il dipendente non dichiara di aver riportato una o più condanne per reato ostativo, il Dirigente scolastico dà luogo alla *pronuncia di decadenza dall'impiego* e non a licenziamento disciplinare, in base a recente giurisprudenza (Cass., n. 18699/2019). Il dirigente deve, comunque, segnalare il fatto alla Procura della Repubblica.

La dichiarazione *de qua* va resa anche in caso di condanna per **reato non ostativo** all'assunzione di pubblico impiego. In tal caso il Dirigente scolastico in una apposita memoria scritta e riservata, da inserire nel Fascicolo Personale del dipendente, prende atto della dichiarazione resa e dichiara di non aver posto in essere alcuna iniziativa, poiché il reato non è considerato escludente.

Tuttavia, nel caso in cui il dipendente ometta la dichiarazione di aver riportato una condanna per reato non ostativo, il Dirigente scolastico valuterà l'opportunità di trasmettere gli atti all'Ambito Territoriale di riferimento in merito all'addebito da contestare, ovvero di avviare un procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 55-quater, lettera b) del D.lgs. n. 165/2001 a carico del dipendente che non ha dichiarato il reato, pur avendone obbligo. Il Dirigente, in ogni caso, è tenuto a segnalare la notizia di reato alla Procura della Repubblica.

2. Dichiarazione di assenza di motivi di incompatibilità con il pubblico impiego

Il dipendente deve dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, ossia: lo svolgimento di attività imprenditoriali, commerciali, libero-professionali, di altri lavori pubblici o privati e il ricoprire cariche sociali in società.

L'eventuale incompatibilità va dichiarata e risolta PRIMA dell'assunzione (deliberazione n°47/2015 della Sezione Controllo Regione Piemonte della Corte dei Conti).

Per chiarezza, si richiamano alcuni casi di incompatibilità:

- **Attività svolta all'interno di impresa familiare** – L'attività è compatibile solo se occasionale. L'incarico è autorizzabile se il dirigente ravvisa, nell'attività espletata, i caratteri della occasionalità e non continuità.
- **Attività di amministratore di condominio** – L'attività è compatibile solo se svolta per la cura dei propri interessi. (Circolare n. 6 del 1997 della Funzione Pubblica)
- **Socio di una società di persone** – Il pubblico dipendente non può ricoprire cariche sociali in società aventi scopo di lucro.

Di seguito si elencano alcuni casi.

A. Esercizio della libera professione

Al personale docente (senza distinzione tra docenti di ruolo e docenti supplenti, né tra personale a tempo pieno e a tempo parziale), ai sensi dell'art. 508, c.15, è consentito, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, l'esercizio della libera professione a condizione che non sia di pregiudizio all'ordinato e completo assolvimento delle attività inerenti alla funzione docente e – precisa la nota MIUR n° 1584 del 29 luglio 2005 - se coerente con l'insegnamento impartito.

In particolare, in seguito alla riforma forense, L. 247 del 2012, entrata in vigore il 2 febbraio 2013, un avvocato può esercitare la libera professione solo se il ruolo è compatibile con l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell'università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici.

B. Partecipazione in qualità di socio in società di persone

La partecipazione in qualità di socio in società di persone (*società semplici, società in nome collettivo e società in accomandita semplice*) è **vietata** in quanto considerata come esercizio del commercio e dell'industria, attività incompatibile.

Di converso, è consentita la partecipazione in società di capitali in qualità di socio, senza l'assunzione di cariche sociali. La circolare della Funzione Pubblica n°6/97 ha precisato che “*la partecipazione a titolo di semplice socio (con responsabilità limitata) esime il dipendente dalla richiesta di autorizzazione*”. L'art. 61 del DPR n°3/1957, come novellato dall'art. 18, L. 59/1992, dispone che il divieto di cui all'art 60 non si applica nei casi di società cooperative. Dunque, ai sensi della L. 59/1992, non sussiste incompatibilità tra lo status di pubblico dipendente e la carica sociale in società cooperativa, pur permanendo la necessità di richiedere l'autorizzazione della PA, da rilasciare secondo gli usuali criteri della quantità dell'impegno, delle modalità di svolgimento e delle mansioni svolte per l'Amministrazione.

C. Attività di amministratore unico di società di capitali

È assolutamente vietata l'attività di amministratore unico di una società di capitali, in quanto carica sociale non autorizzabile (Corte dei Conti Sentenza n. 9 del 7 maggio 2019).

La carica di socio, d'altra parte, non è incompatibile con il pubblico impiego, se non si fa parte del consiglio di amministrazione, non si è amministratore delegato, ossia non si assuma alcuna carica che possa comportare l'espletamento di poteri decisionali e gestionali.

La Dirigente scolastica

Prof.ssa Alessandra Morimanno

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa*